

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 19050/2025
Roma, II, 21/05/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 537/2025
TIZIANO MASINI		UP - 24/04/2025
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 6644/2025
LUCIANO CAVALLONE		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso Corte di appello di Catanzaro
nel procedimento a carico di

avverso la sentenza del 11/11/2024 del Tribunale di Castrovillari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
letta la requisitoria in data 4 aprile 2025 con la quale il Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, ha concluso per l'annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato e per la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari
per il proseguo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 novembre 2024 il Tribunale di Castrovillari, ai sensi degli
artt. 129 e 529 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
in ordine al delitto di lesioni personali aggravate dalla crudeltà, di cui
agli artt. 582, 585, 577 e 61 n. 4, cod. pen. (fatto commesso in danno di

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



il 25 giugno 2021 in [REDACTED] per essere lo stesso estinto per remissione tacita di querela, espressamente accettata dall'imputato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, denunciando con un solo motivo la violazione degli artt. 582 e 585, comma 1, cod. pen..

Ha dedotto che il reato di lesioni personali come contestato, ossia, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 4 cod. pen. per essere stato il fatto commesso con l'uso della crudeltà, è procedibile d'ufficio, di modo che il giudice censurato avrebbe errato nell'averlo dichiarato estinto per remissione di querela. Peraltro, la circostanza aggravante contestata sarebbe in astratto configurabile, avuto riguardo alle modalità della condotta dell'imputato, che spegnendo una sigaretta sull'avambraccio sinistro della parte offesa, le aveva inflitto sofferenze aggiuntive rispetto a quelle necessariamente discendenti dalla realizzazione del reato; né d'altro canto la sentenza impugnata darebbe in alcun modo conto della volontà del giudice di escludere l'aggravante citata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La lettura dell'imputazione riportata nell'*incipit* della sentenza impugnata dà conto di come oggetto dell'addebito mosso a [REDACTED] siano le lesioni personali di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in relazione all'art. 577 e 61 n. 4 cod. pen., commesse in danno di [REDACTED] in data 25 giugno 2025; dunque, aggravate dall'«avere agito (l'imputato) con crudeltà verso la persona offesa».

2. Tanto comporta che, alla stregua del testo della disposizione di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen., - che, in tema di lesioni personali, ordinariamente perseguibili a querela di parte, stabilisce che «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577» -, nel caso al vaglio, il reato contestato all'imputato non poteva essere dichiarato estinto per remissione di querela: l'elemento accessorio della crudeltà non rientra, infatti, nel novero delle eccezioni alla procedibilità d'ufficio delle lesioni personali pur aggravate.

Nulla, peraltro, lascia ritenere, stando al tenore della motivazione rassegnata a corredo della sentenza impugnata, che il decidente abbia voluto escludere l'aggravante da cui deriva il regime di procedibilità *ex officio* del reato contestato.



3. Va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari in diversa persona fisica.

In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari in diversa persona fisica.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

Così deciso il 24/04/2025.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Rosa Pezzullo

